

6.1.30. Rischi connessi alla riduzione dei prestiti sociali

La Società ha nel tempo progressivamente registrato una riduzione della raccolta di prestiti soci che con riferimento ai dati al 31.12.2018 si è attestata ad un valore complessivo pari ad Euro € 1.226.423 - pari al 28,54% del Patrimonio netto risultante dal Bilancio 2018 - comprensivo degli interessi maturati, iscritti alla voce D)3)a, unitamente agli interessi maturati su tali passività, i quali a norma di regolamento non vengono capitalizzati e vengono erogati a ciascun socio alle scadenze previste. Tali prestiti sono fruttiferi e liberi, cioè rimborsabili a richiesta.

La concessione di tali prestiti ha la finalità di evitare ridurre un più oneroso ricorso a forme di finanziamento esterne alla compagine societaria pertanto un'eventuale riduzione dell'ammontare dei prestiti dei soci cooperatori potrebbe avere un'incidenza negativa sulla situazione patrimoniale, reddituale o finanziaria della Società con un conseguente aggravio di oneri finanziari seppur tali finanziamenti incidono in via marginale sull'indebitamento finanziario complessivo

6.1.31. Rischi Connessi all'escussione delle Garanzie Reali

L'Emittente nello svolgimento della propria attività ha fatto ricorso all'utilizzo di garanzie reali, riportate nella tabella che segue, a copertura delle passività contratte.

CATEGORIA DEBITI:	DEBITI ASSISTITI DA IPOTECHE	DEBITI ASSISTITI DA PEGNI	TOTALE DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI	DEBITI NON ASSISTITI DA GARANZIE REALI	TOTALE
OBBLIGAZIONI	-	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000
VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	-	-	-	1.226.423	1.226.423
VERSO BANCHE	2.153.594	6.530.027	.8683.621	4.291.465	12.975.086
TOTALE DEBITI	3.931.251	7.766.877	11.698.128		

Tabella 37 - garanzie sulle passività in essere al 31.12.2018

Qualora i creditori della Società dovessero escutere le garanzie reali e/o le fideiussioni attualmente in essere ovvero l'Emittente in futuro avesse eventuali difficoltà ad ottenere le suddette garanzie da parte di istituti di credito o compagnie assicurative, non è possibile escludere che possano verificarsi ripercussioni negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente



6.2. Fattori di Rischio Relativi agli Strumenti Finanziari Offerti

6.2.1. Rischio di Tasso

L'investimento nei Titoli di Debito comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in Titoli di Debito a tasso fisso emessi da soggetti privati.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore al prezzo di sottoscrizione o di acquisto e dunque il ricavato dalla vendita prima della scadenza potrebbe essere inferiore, anche in maniera significativa, rispetto all'importo inizialmente investito.

Giova ribadire che tali strumenti finanziari per espressa previsione normativa non possono essere sottoscritti né ceduti ad investitori diversi dagli investitori Professionali come indicati nelle Definizioni del presente Documento e che gli strumenti denominati "Short Term" hanno una durata di norma più limitata nel tempo (nel caso di specie convenzionalmente non superiori a 12 (dodici) mesi).

6.2.2. Rischio Liquidità

È prevista la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni presso il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT denominato ExtraMOT PRO³ di Borsa Italiana, senza il vincolo di uno Specialist che garantisca la liquidità. Pertanto, l'investitore che intenda disinvestire i Minibond prima della scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte disposta ad acquistarlo e quindi nel liquidare l'investimento, oppure potrebbe incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad accettarne il prezzo proposto in vendita, con il conseguente rischio di ottenere un controvalore inferiore, anche sensibilmente, a quello di sottoscrizione o di acquisto, o correre il rischio di non poter liquidare affatto l'investimento per mancanza di acquirenti; di conseguenza l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà in ogni momento avere la consapevolezza che nella peggiore delle ipotesi, (con riferimento anche alla liquidabilità dello strumento prima della sua naturale scadenza), l'orizzonte temporale dell'investimento nei Minibond andrà sempre precauzionalmente parametrata alla durata effettiva dei Minibond stessi talché non si generino esigenze di liquidità durante la vita dello strumento finanziario stesso.

6.2.3. Rischio correlato all'assenza del Rating di titoli


Si definisce *Rischio connesso all'assenza di Rating dell'Emittente* il rischio relativo alla mancanza di informazioni sintetiche sulla capacità dell'Emittente di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero alla rischiosità di solvibilità dell'Emittente relativa ai titoli emessi dallo stesso.

L'Emittente ad oggi non ha richiesto l'emissione di alcun giudizio di rating ad una CRA (Credit Rating Agency) autorizzata dall'ESMA, pur se prevede di richiederlo in un futuro prossimo.

6.2.4. Rischio relativo alla vendita dei Minibond

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i Minibond prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita (ammesso che esso esista e sia concretamente utilizzabile come riferimento), potrà comunque essere influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di Tasso");
- caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");
- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").



Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Minibond anche al di sotto del Valore Nominale Unitario. **Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse i Minibond prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.**

Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% Valore Nominale Sottoscritto ed Emesso salvo il rischio di mancato rimborso per altro motivo (ad esempio, il default dell'Emittente).

6.2.5. Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente


I Minibond possono deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio stesso. Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario (ove questo esista) possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

6.2.6. Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi dei Minibond, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento Informativo rimanga invariato durante la vita dei Minibond, con possibile impatto sfavorevole sul rendimento netto atteso dall'investitore. Giova rilevare che l'investitore Professionale di Diritto è attualmente definito "lordista" ai fini fiscali.

6.2.7. Fattori di Rischio derivanti dall'Opzione Call

Ai sensi dell'articolo 7.10 - *Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")* l'Emittente può procedere al Rimborso Anticipato in toto dei Minibond. Non vi è alcuna certezza che, in caso di esercizio della facoltà, la situazione del mercato sia tale per cui l'investitore dei Minibond sia in grado di reinvestire le somme percepite a seguito del rimborso, in altri strumenti finanziari ad un tasso superiore o almeno pari a quello dei Minibond anticipatamente rimborsato. Si precisa inoltre che verrà adottata la parità di trattamento nei confronti di tutti i Portatori in caso di rimborso anticipato dei Minibond.



7. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Tutti i Titoli di Debito ricompresi nel Programma denominato "Programma Minibond Short Term Revolving 2020 - 2021" ed ammessi alla negoziazione ai sensi del presente Documento Informativo, sono disciplinati dal presente Regolamento ("Regolamento") secondo i termini e le condizioni in appresso indicati. Il presente Documento riporta il Regolamento del Programma e si completa di tempo in tempo con la redazione dei "Contractual Terms" (di seguito anche "Contractual Terms" o semplicemente "Appendice") per ciascuna singola Emissione nell'ambito del Programma. I "Contractual Terms" costituiscono di tempo in tempo parte integrante ed essenziale del Documento Informativo fino al completamento del Programma.

7.1. Caratteristiche Generali del Programma

Il Programma prevede la realizzazione di una serie di Emissioni consecutive di Minibond in modalità *revolving* secondo il combinato disposto che segue:

- (i) fino ad un Ammontare Massimo del Programma di € 2.000.000 in forma di nuove emissioni nel periodo compreso tra la data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera del Piano e l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2020;
- (ii) fino ad un Ammontare Massimo dell'Emissione di € 1.000.000 per ciascuna singola Emissione nell'ambito del Programma, e durata massima non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data di Emissione.

7.1.1. Caratteristiche Comuni alle singole Emissioni facenti parte del Programma:

- a) I Portatori dei Minibond hanno diritto al pagamento degli Interessi (alla Data di Pagamento) e al rimborso del capitale (alla Data di Scadenza), così come indicate nei "Contractual Terms" che costituiscono di tempo in tempo parte integrante ed essenziale del presente Documento;
- b) I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui i Minibond sono diventati rimborsabili;
- c) Ai Portatori non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso;
- d) La non subordinazione ad altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente in seno al medesimo Programma;
- e) La loro ammissione al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli;
- f) L'assoggettamento alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22/02/2008, successivamente modificato con provvedimenti congiunti di Banca d'Italia e Consob rispettivamente in data 24/12/2010 e 22/10/2013;
- g) La precisazione che, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto i Minibond (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli;
- h) La precisazione che i sottoscrittori non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Minibond. È fatto salvo il loro diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies ed 83-sexies del TUF;
- i) Il tassativo divieto ai soci, diretti e indiretti dell'Emittente di sottoscriverli;



- j) La previsione che i Minibond siano emessi e possano circolare esclusivamente in favore di Investitori Professionali i quali:
- non siano, direttamente o indirettamente, soci dell'Emittente;
 - siano i beneficiari effettivi dei proventi derivanti dai Minibond;
 - siano residenti in Italia o in altri Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana;
 - non siano soggetti residenti USA;
- k) La sottoscrizione, il pagamento degli Interessi e il rimborso dei Minibond verranno effettuati per il tramite della Banca di Regolamento.

Al fine di poter effettuare una valutazione completa, occorre che l'investitore prenda altresì visione del Documento Informativo, e di tempo in tempo dei Contractual Terms relativi a ciascuna singola emissione, disponibili sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.caseificio4madonne.it e dei fatti di rilievo occorsi durante la Durata del Programma così come rappresentati in ciascun Contractual Terms.

Con la sottoscrizione del presente Documento e del corrispondente Contractual Terms, l'investitore accetta integralmente, e senza riserva alcuna, il relativo Regolamento riferibile al Documento ed alle Contractual Terms.

7.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond

I Minibond sono tassativamente riservati esclusivamente alla sottoscrizione e/o alla circolazione, a favore degli Investitori Professionali di diritto o a richiesta, (gli "Investitori Professionali"), ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato e integrato.

In caso di successiva circolazione dei Minibond, non è consentito il trasferimento dei Minibond stessi a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.


L'investitore che intenda cedere i Minibond di cui è portatore è direttamente responsabile della corretta cessione dei Minibond in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di "Investitore Professionale" del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano detta qualifica.

Gli investitori si impegnano con la sottoscrizione dei Minibond, del presente Regolamento, e del "Contractual Terms" a non cedere i Minibond a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

I Minibond sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto d'Offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Minibond, inoltre, non sono stati né lo saranno, registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modificazioni e/o integrazioni, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Minibond non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Minibond in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Minibond, ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Minibond medesimi.



La circolazione dei Minibond avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili a tali strumenti finanziari, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

7.3. Data di Emissione e Prezzo di Emissione

La Data di Emissione ed il Prezzo di Emissione sono indicati all'interno di ciascun Contractual Terms di volta in volta fornito dalla Società in relazione a ciascuna Emissione afferente al Programma.

7.4. Periodo dell'Offerta

I Minibond potranno essere sottoscritti a partire dal "Primo Periodo dell'Offerta" e, in caso di mancata sottoscrizione dell'intero controvalore entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, nel "Secondo Periodo di Offerta", con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento del Minibond sottoscritto nel secondo periodo dell'offerta sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione a far data dalla Data di Godimento prevista sul "Contractual Terms".

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento del Valore Nominale previsto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.caseificio4madonne.it.

L'Emittente potrà inoltre durante il Secondo Periodo di Offerta decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione dei Minibond in una o più tranches, ovvero aumentare o ridurre l'ammontare totale dei Minibond, comunque entro il Valore Nominale previsto dal Programma e dalla deliberazione dell'Organo dell'Emittente a ciò preposto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.caseificio4madonne.it.

Qualora i Minibond non siano integralmente sottoscritti alle ore 17:00 dell'ultimo giorno del Secondo Periodo di Offerta, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

7.5. Decorrenza del Godimento

I Minibond hanno godimento a far data dalla "Data di Godimento" indicata su ciascun Contractual Terms.

7.6. Durata dei Minibond

I Minibond hanno durata dalla Data di Emissione fino alla **Data di Scadenza**, coincidente con la "Data di Pagamento". La durata di ciascuna Emissione nell'ambito del Programma non può superare i 12 (dodici) mesi dalla Data di Emissione.


7.7. Interessi

I Minibond sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento (esclusa); gli Interessi, fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 7.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")) sono da considerarsi al tasso fisso nominale annuo lordo semplice ("Tasso di Interesse"), indicato di tempo in tempo sul "Contractual Terms" corrispondente.

Gli Interessi sono corrisposti in via posticipata alla Data di Pagamento indicata sul Regolamento e di tempo in tempo sul "Contractual Terms".

Ciascun Titolo di Debito cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- la Data di Scadenza;
- la Data di Rimborso Anticipato, in caso di Rimborso Anticipato ai sensi degli Articoli 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 7.10 (Facoltà per l'Emittente di



procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")), restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del prestito in conformità con il presente Regolamento del prestito, i Minibond continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata.

L'importo degli Interessi dovuto in relazione a ciascun Minibond sarà determinato applicando il Tasso di Interesse al Valore Nominale Unitario della stessa per i giorni di effettivo godimento.

Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo "Actual/360" dove per Periodo di Interesse si indica il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa) fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei portatori dei Minibond (Following Business Day Convention – Unadjusted). L'Emittente, in relazione ai Minibond, agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo.

7.8. Modalità di Rimborso

Salvo le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 7.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 7.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")), i Minibond saranno rimborsati alla pari, alla Data di Scadenza. Qualora la data del rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Minibond.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli.

7.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")


Ciascun Portatore ha la facoltà di richiedere il Rimborso Anticipato integrale del Titolo di Debito al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito "Evento Rilevante").

Costituisce un "Evento Rilevante":

- Perdita della condizione di prevalenza: mancato rispetto da parte dell'Emittente delle disposizioni di cui all'articolo 2.513 c.c. in cui vengono definite le condizioni di prevalenza dell'attività mutualistica;
- Mancato rispetto degli impegni: mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno rispettivamente dell'Articolo 7.13 (Impegni dell'Emittente), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario;
- Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:
 - l'avvio nei confronti dell'Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge Fallimentare"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
 - il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente;



- il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile;
- il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
- la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
- l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di ri-scadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - la messa in liquidazione dell'Emittente stesso;
 - la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente;
 - la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- Protesti, iscrizioni e trascrizioni: l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, in quest'ultimo caso il cui valore sia superiore ad € 100.000,00 (centomila/00);
- Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo (come specificato in appresso);
- Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Programma, ovvero il Regolamento del Programma divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- Delisting: l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Minibond dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³, escluse le cause non imputabili all'Emittente;
- Cross default dell'Emittente: qualsiasi indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso dall'indebitamento assunto a fronte dell'emissione dei Minibond) non venga pagato alla relativa scadenza (tenendo conto di qualsiasi periodo di tolleranza contrattualmente pattuito) ovvero divenga esigibile prima del termine pattuito a causa di un inadempimento dell'Emittente, in entrambi i casi a condizione che (a) detto indebitamento finanziario ecceda la somma di €



250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e (b) l'inadempimento si protragga per oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi;

- Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un *Evento Pregiudizievole Significativo*;
- Autorizzazioni, Permessi, Licenze: le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno purché ciò comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- Certificazione dei Bilanci: il revisore legale o la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo (ove previsto) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.
- Il mancato rispetto dell'impegno dell'Emittente a sottoporre a Revisione Legale i propri bilanci in regime di continuità, per tutto il periodo in cui sono in vita le proprie Emissioni di Minibond.

La richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Portatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: 4madonne@pec.mailcoop.it.

L'Emittente provvederà ad effettuare idonea comunicazione a Borsa Italiana, ai legittimi Portatori dei Minibond (ove i Titoli di Debito siano nominativi) ed a Monte Titoli, (in tutti i casi) nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT, attraverso le modalità descritte all'interno del paragrafo 7.22 (Comunicazioni) del presente Documento.

Il Rimborso Anticipato dei Minibond dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 20 (venti) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di Rimborso Anticipato ("Data di Rimborso Anticipato") sempre nel rispetto dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT.


Il Rimborso Anticipato dei Minibond avverrà al Valore Nominale Unitario, e comprenderà gli Interessi eventualmente maturati fino alla data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Minibond.

Qualora la data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Minibond.

7.10. Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")

È prevista la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente i Minibond. Tale facoltà è esercitabile a titolo oneroso per l'Emittente con metodologia *all or nothing* e cioè l'Emittente, qualora eserciti l'opzione di Rimborso Anticipato secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, è tenuto a rimborsare integralmente tutti i lotti costituenti l'Emissione complessiva di Minibond.

In caso di esercizio della facoltà, l'Emittente potrà rimborsare i Minibond all'ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese antecedente la scadenza, secondo lo schema riportato su ciascun Contractual Terms). L'Emittente eserciterà tale diritto mediante avviso sul proprio sito internet, e comunque anche nel rispetto del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ di Borsa Italiana e della normativa pro tempore applicabile. Nel caso in cui fosse nota l'identità di ciascun Portatore dei Minibond al momento dell'esercizio dell'opzione, l'Emittente potrà indirizzare loro tale comunicazione anche via PEC con l'obbligo di conservare



una conferma da parte di ciascun detentore in esito all'invio. In ogni caso la comunicazione dovrà avvenire almeno dieci (10) Giorni Lavorativi prima della data del Rimborso Anticipato.

In caso di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato, fermo restando il pagamento dell'interesse pattuito per i giorni di effettivo godimento, i Minibond saranno rimborsati sopra la pari, secondo lo schema riportato su ciascun Contractual Terms.

Dalla Data di Rimborso Anticipato i Minibond rimborsati anticipatamente cesseranno di essere fruttiferi.

L'offerta è rivolta a tutti i Portatori a parità di condizioni.

I Minibond possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenuti, rivenduti oppure cancellati.

Il rimborso del capitale è garantito dal patrimonio dell'Emittente.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori in relazione a tali pagamenti derivanti da rimborso anticipato salvo le commissioni d'uso applicate dalla Banca di Regolamento per le operazioni di accredito al beneficiario.

7.11. Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite

Nell'ipotesi in cui l'Emittente non rispettasse (i) il pagamento degli interessi alla Data di Pagamento, (ii) o il rimborso in linea capitale del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza o (iii) alla data di Rimborso Anticipato, a partire dalla mezzanotte del giorno coincidente con la Data di Inadempienza, ovvero quello in cui tale scadenza non rispettata in toto o in parte era stata pattuita ai sensi del presente Regolamento, decorre il Periodo di Grazia, durante il quale l'Emittente può adempiere spontaneamente alle obbligazioni parziali o totali derivanti dai Minibond e previste dal Regolamento allegato al presente Documento Informativo.

Il Minibond durante il *Grace Period* risulterà essere fruttifero di Interessi che saranno calcolati sulla base del Tasso di Interesse di cui al presente regolamento, maggiorato del 3% (tre per cento)² lordo semplice su base annua per interessi moratori dovuti ai Portatori del Minibond.


Decorsi 60 (sessanta) giorni di calendario dalla Data di Inadempienza senza che la Società abbia dato corso alle obbligazioni in capo alla medesima, il Minibond assume lo status di "Default" e, ove lo strumento di debito sia assistito in toto o in parte da una garanzia, l'evento costituisce titolo per i legittimi portatori del Minibond per procedere all'escussione della garanzia medesima, in linea capitale, (e se previsto in linea capitali e interessi) secondo quanto previsto al paragrafo 7.14 del Regolamento (Garante e Impegni del Garante).

In caso di impossibilità da parte dell'Emittente ad accreditare l'importo relativo al rimborso del Minibond per fatto imputabile all'investitore, l'Emittente provvederà a depositare il controvalore in linea capitale, aumentato degli interessi al tasso pattuito per il periodo spettante, su un deposito infruttifero intestato all'Emittente e vincolato a favore dell'investitore.

7.12. Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune

I legittimi Portatori avranno il diritto di nominare un *Rappresentante Comune* per la tutela dei propri interessi comuni.

² Purché tale soglia non determini il superamento della c.d. "soglia di usura" (il "Tasso Soglia"), nel qual caso si applicherà un tasso di interesse di mora che aumentato del tasso di interesse ordinariamente previsto dal Minibond, sia inferiore al tasso soglia di 5 (cinque) basis point.




A tal fine si applicheranno in via analogica, ovvero in via convenzionale (ove necessario) le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del codice civile, nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta applicabile.

7.13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata dei Minibond, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Programma, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:

- i. comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente;
- ii. non modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente;
- iii. non distribuire riserve disponibili né utili pregressi in misura non superiore al 50% degli stessi;
- iv. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura ("Operazioni Vietate");
- v. non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- vi. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- vii. nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- viii. far sì che, alla Data di Verifica e con riferimento alla Data di Calcolo, debba essere rispettato il Parametro Finanziario eventualmente contenuto in ciascun Contractual Terms.
Il mancato rispetto del precedente Parametro Finanziario comporterà la facoltà da parte dell'investitore di esercitare l'opzione Put;
- ix. comunicare il rispetto o il non rispetto del Parametro Finanziario attraverso l'Attestazione di conformità che sarà resa nota nelle modalità previste all'articolo 7.22 e in conformità con il Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³;
- x. non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- xi. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente;
- xii. sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Minibond;
- xiii. comunicare prontamente ai Portatori dei Minibond il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xiv. comunicare prontamente ai Portatori l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00);
- xv. non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Minibond dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO³ (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione, salvo il Rimborso Anticipato;



DOCUMENTO INFORMATIVO NR. 1

- xvi. osservare tutte le indicazioni del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ nel quale i Minibond verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di disposizione sanzionatoria, nonché l'esclusione dei Minibond stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ per decisione di Borsa Italiana;
- xvii. rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Minibond;
- xviii. comunicare prontamente ai Portatori dei Minibond l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Minibond dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO³ su disposizione di Borsa Italiana;
- xix. fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Minibond mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- xx. a fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione dei Minibond siano riservati esclusivamente a finanziamento del circolante. A non consentire, pertanto, l'utilizzo degli stessi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun indebitamento finanziario dell'Emittente, né per la concessione di eventuali finanziamenti *intercompany*, ove possibili, necessari al rifinanziamento e/o al rimborso di indebitamento finanziario di una o più società dell'eventuale gruppo di appartenenza dell'Emittente;
- xxi. a non sottoscrivere né consentire la sottoscrizione dei Minibond di cui al presente regolamento, ai Soci diretti e/o indiretti dell'Emittente.

Per tutta la Durata del Programma l'Emittente si impegna altresì a pubblicare sul proprio sito internet e comunque secondo le modalità previste dall'articolo 7.22 (Comunicazioni) e delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti ivi ricompresi le disposizioni previste dal Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³ operato da Borsa Italiana, i seguenti documenti periodici:

- I. Documento Informativo, gli allegati che ne costituiscono di tempo in tempo parte integrante ed essenziale ivi compresi i Contractual Terms di ciascuna Emissione;
- II. i Contractual Terms di tempo in tempo previsti in seno al Programma contenuti altresì i fatti di rilievo occorsi durante la Durata del Programma e più in generale qualsiasi accordo supplementare predisposto e pubblicato in relazione allo stesso.

7.14. Garante e Impegni del Garante

L'Emittente, qualora i Minibond rientranti nel Programma siano assistiti da Garanzie, riporterà su ciascun Contractual Terms le condizioni della Garanzia prestata, ovvero:

- a) Soggetto Garante;
- b) Tipologia di garanzia prestata;
- c) Percentuale di copertura dell'Emissione;
- d) Modalità di escussione della Garanzia.

È fatta altresì salva la possibilità per gli Investitori Professionali ammessi alla fruizione di Garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) (beninteso in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione con riferimento all'Emittente ed al richiedente la Garanzia), di richiedere a propria cura e spese anche la garanzia pubblica, nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento del Fondo medesimo.



7.15. Pagamento

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso dei Minibond saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

7.16. Status dei Minibond

I Minibond sono Titoli di Debito dell'Emittente che attribuisce al legittimo possessore il diritto al riconoscimento di un interesse per la durata del prestito e alla restituzione del capitale a scadenza. I Minibond sono regolati dalla Legge Italiana, in particolare dal Codice Civile.

Con riferimento ai Minibond di cui al Programma regolato dal presente Regolamento, l'Emittente assume l'impegno e promette di pagare incondizionatamente nei tempi nel luogo e con le modalità di cui al presente Regolamento, tutte le somme complessivamente dovute a titolo di interessi alle scadenze pattuite e a titolo di capitale alla Data di Scadenza legittimi portatori.

7.17. Termini di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Minibond si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

7.18. Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni

In data 06.02.2020 il CdA dell'Emittente ha deliberato, con atto autenticato dal Notaio Paolo Vincenzi depositato al Registro delle Imprese in data 10.02.2020, la realizzazione del Programma consistente in una successione di Emissioni di strumenti finanziari alternativi al credito bancario denominato "Programma Minibond Short Term Revolving 2020 – 2021", per un Ammontare Massimo del Programma di € 2.000.000, ed Ammontare Massimo dell'Emissione di € 1.000.000 Ciascuna di esse avrà scadenza non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data di Emissione.

7.19. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Minibond, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Minibond o che siano a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori, secondo le modalità previste all'Articolo 7.22 (Comunicazioni) che segue. Nel corso del Programma l'Emittente avrà cura di emettere dei nuovi "Contractual Terms" a conforto delle emissioni di tempo in tempo realizzate, senza la necessità di realizzare un nuovo Documento, ma semplicemente indicando sul Contractual Terms (beninteso nell'ambito del Programma) le caratteristiche di ciascuna singola nuova Emissione eventualmente confortata dalle sole informazioni ritenute significative al fine di aggiornare quelle presenti sul Documento Informativo.

7.20. Regime Fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale dei Minibond ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Minibond. Il regime fiscale qui di seguito riportato si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla data del presente Documento Informativo, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli

investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Minibond.

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del Decreto 239 gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente in relazione ai Minibond non sono soggetti alla ritenuta del 26% prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, salvo il caso di applicazione a titolo definitivo, a carico dei soggetti persona fisica, classificati come "Investitori Professionali a richiesta".

L'Emittente non è tenuto a fornire informazioni né agli investitori né ai terzi, riguardanti l'eventuale modificazione della fiscalità applicabile ai Minibond rispetto alle informazioni fornite sul Documento Informativo.

7.21. Mercato di Quotazione

L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la Domanda di Ammissione alla negoziazione dei Minibond afferenti al Programma sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni di ciascuna Emissione di Minibond facente parte del Programma, sul Segmento ExtraMOT PRO³ del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate di tempo in tempo da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'Art 244.3 del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario in relazione alle Emissioni previste dal Programma.

7.22. Comunicazioni

Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Minibond saranno considerate come valide se effettuate tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.caseificio4madonne.it, e comunque sempre nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi del mercato ExtraMOT e comunque secondo le norme di legge pro tempore applicate. Le stesse comunicazioni dovranno essere fornite, senza indugio anche a Monte Titoli: tale comunicazione non sostituisce le precedenti che risultano essere comunque obbligatorie al fine di garantire la trasparenza informativa al Mercato.

Il possesso dei Minibond comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia e dal Contractual Terms di tempo in tempo collegati con le singole Emissioni in seno al Programma.

7.23. Legge Applicabile e Foro Competente

I Minibond sono regolati dalla legge italiana, e sono soggetti alla esclusiva giurisdizione italiana. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia relativa ai Minibond, ovvero al Regolamento dei Minibond, che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Minibond, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha la propria Sede Sociale l'Emittente.

Il Documento Informativo ed i singoli Contractual Terms sono redatti in lingua italiana, tuttavia possono essere presenti locuzioni di uso corrente in campo finanziario, in lingua inglese.

7.24. Fatti di rilievo successivi alla stesura del Documento Informativo

L'Emittente dichiara per quanto concerne i fatti rilievo occorsi successivamente a quanto contenuto nel presente Documento e che necessitano di essere segnalati, cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive della Società e *material adverse change* nella sua posizione finanziaria, l'Emittente è tenuto a

DOCUMENTO INFORMATIVO NR. 1

4 MADONNE CASEIFICIO DELL'EMILIA
Società Cooperativa Agricola
Sede Legale e Amministrativa:
Strada Lesignana, 130 - Tel/Fax 059/64.94.68
41123 LESIGNANA di MODENA
Codice Fiscale e Partita IVA 00182350363
Email: info@caseificio4madonne.it

fornire un'evidenza secondo quanto contenuto nel paragrafo 7.22 (Comunicazioni) e comunque all'interno di ciascun "Contractual Terms" riguardanti le singole Emissioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M. A.', located in the upper right quadrant of the page.

8. Contractual Terms

CONTRACTUAL TERMS **(di seguito anche "Appendice")**

Appendice Numero [.] al Documento Informativo dell'Emittente di Minibond 4 Madonne Caseificio dell'Emilia Società Cooperativa Agricola riferita al Programma Minibond Short Term Revolving 2020 - 2021

La presente Appendice è contraddistinta dal numero [.]

L'appendice integra le informazioni presenti sul Documento Informativo [.] relativo al "Programma Minibond Short Term Revolving 2020 - 2021" e fornisce le informazioni di dettaglio della singola Emissione (nell'ambito del Programma) cui l'Appendice stessa si riferisce.

Gli strumenti di cui alla presente Appendice sono Titoli di Debito ("Minibond Short Term") emessi ai sensi dei DD.LL. 83/12, 179/12, 145/13, 91/14 e l.m.i..

Gli strumenti di cui alla presente Appendice non sono stati registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, e s.m.i., (il Securities Act) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto di, o a beneficio di soggetti Statunitensi.

L'Appendice non deve essere mai considerata ed analizzata separatamente dal Documento Informativo cui si riferisce e del quale costituisce parte integrante ed essenziale. Gli investitori legittimati devono sempre prendere visione del Documento Informativo prima di analizzare l'Appendice. In assenza di modificazioni/integrazioni del Documento Informativo tale Documento è da intendersi pienamente efficace nel suo contenuto originario ed integra le informazioni della presente Appendice alla data dell'Emissione cui l'Appendice stessa si riferisce.



8.1. Caratteristiche dell'Emissione

EMITTENTE	4 Madonne Caseificio dell'Emilia Società Cooperativa Agricola
DENOMINAZIONE DELLO STRUMENTO	[.]
CODICE ISIN	[.]
CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM	Monte Titoli S.p.A.
BANCA DI REGOLAMENTO	[.]
INTERMEDIARIO COLLOCATORE	[.]
VALUTA	Euro (€)
VALORE NOMINALE	[.]
VALORE NOMINALE SOTTOSCRITTO ED EMESSO	[.]
VALORE NOMINALE UNITARIO	[.]
NUMERO MASSIMO DI TITOLI	[.]
PRIMO PERIODO DI OFFERTA	Dal [.] al [.]
DATA DI EMISSIONE	[.]
PREZZO DI EMISSIONE	100%
DATA DI GODIMENTO	[.]
SECONDO PERIODO DI OFFERTA	Non applicabile/Dal [.] al [.]
PREZZO DI EMISSIONE SECONDO PERIODO DI OFFERTA	100% maggiorato dei dietimi di interesse maturati dalla Data di Godimento alla relativa Data di Regolamento
TASSO DI INTERESSE	[.]
BASE DI CALCOLO	Actual/360
DATA DI SCADENZA	[.]
DURATA (GG)	[.]
PREZZO DI RIMBORSO ALLA NATURALE SCADENZA	100%
DATA DI PAGAMENTO	[.]
GARANZIA	Non applicabile/Applicabile
OPZIONE CALL	Non applicabile/Applicabile
OPZIONE PUT	Non applicabile/Applicabile
PARAMETRO FINANZIARIO	Non applicabile/Applicabile

8.2. Garanzia

[Non applicabile/Applicabile]

8.3. Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

[Non applicabile/Applicabile]

8.4. Aggiornamento relativo alle informazioni economico-patrimoniali-finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite, e gli impegni dell'Emittente

[Non applicabile/Applicabile]



8.5. Finalità dell'emissione

I Minibond verranno emessi nell'ambito di un'attività ordinaria di provvista da parte dell'Emittente da utilizzare per sostenere lo sviluppo strutturale del capitale circolante che ha natura di buona qualità in virtù dei contratti ormai consolidati strutturati dall'Emittente (e che sono a disposizione degli investitori, in versione criptata per evidenti motivi di Privacy e di riservatezza aziendale, dietro semplice richiesta scritta all'azienda Emittente a mezzo lettera raccomandata, fino al trentesimo giorno successivo al rimborso di ciascuna emissione).

Più precisamente l'Emissione ha lo scopo di sostenere il ciclo attivo del Caseificio il quale deve riconoscere ai soci un compenso per il latte conferito, in via anticipata, rispetto alla stagionatura e la vendita del prodotto. L'emissione di Minibond infatti permetterebbero di colmare l'asimmetria temporale tra la corresponsione di denaro a copertura dei costi legati alla materia prima, e i tempi necessari per la stagionatura del prodotto e la vendita dello stesso. L'intervento si riverbera positivamente sul ciclo produttivo generando la possibilità di aumentare il numero di forme con stagionatura superiore a 12 mesi per una sua successiva miglior valorizzazione.

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento e nella corrispondente sezione del sito web sono rivolte ai soli Investitori Professionali e sono accessibili solamente con previa dichiarazione di lettura e accettazione dell'informativa di seguito riportata; accedendo all'Appendice e/o all'apposita sezione del sito web di 4 Madonne Caseificio dell'Emilia Società Cooperativa Agricola si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati che potrebbero essere modificati e/o aggiornati in qualunque momento e senza preavviso alcuno da parte dell'Emittente e dovranno perciò essere letti integralmente ogni qualvolta venga effettuato un accesso al Documento Informativo, alle sue Appendici, ed alla apposita pagina del sito dell'Emittente www.caseificio4madonne.it.

Il Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e la stessa Appendice, che ne costituisce parte integrante ed essenziale, rappresentano inter alia il documento di ammissione sul sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento per la crescita delle piccole e medie imprese ExtraMOT PRO³, dei Titoli di Debito emessi da 4 Madonne Caseificio dell'Emilia Società Cooperativa Agricola e sono stati redatti ai sensi del Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO³.

Il Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e la stessa Appendice, non prevedono che siano forniti né dall'Emittente, né dal suo Advisor e co-advisor, né dal Coordinatore di Processo, né dalla Banca di Regolamento, servizi di consulenza al riguardo né costituiscono un parere professionale su aspetti finanziari, legali o fiscali, né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un'attestazione che la strutturazione delle operazioni previste negli stessi potrebbero essere profittevoli o appropriate per i destinatari dei rispettivi documenti. Il Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e la stessa Appendice e le informazioni in essi contenute non possono costituire una base informativa e valutativa finalizzata in qualunque modo alla sollecitazione del mercato. In particolare il Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e la stessa Appendice e le informazioni in essi contenute non costituiscono (i) un'offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 94 e ss. del Decreto Legislativo 24/02/1998 n°58 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione - in particolare, tali Documenti non sono stati sottoposti all'approvazione della CONSOB, né qualunque altra autorità regolatrice competente EU/non EU ha valutato l'esattezza o l'adeguatezza delle informazioni in essi contenute; (ii) un'offerta né una sollecitazione di investimento nelle giurisdizioni dei paesi in cui tale offerta, sollecitazione o distribuzione è illegale o dove l'Emittente che proponga l'offerta o la sollecitazione non sia autorizzata a farlo, o laddove le stesse vengano proposte a parti alle quali non sia permesso essere destinatarie di tali offerte o sollecitazioni. Le informazioni contenute nel Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e nella sono diffuse, anche se realizzate via web, in applicazione del Regolamento ExtraMOT di Borsa Italiana S.p.A.

I Minibond della Società non possono essere offerti o venduti nel territorio degli U.S.A., nei relativi stati, dipendenze e nel District of Columbia o a persone o per conto di persone residenti U.S.A.; l'Emittente non intende registrare alcuna parte di Offerta negli U.S.A. né proporre offerte pubbliche dei propri titoli negli U.S.A.. Il Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e la stessa Appendice e le informazioni in essi contenute anche se per il tramite della sezione del sito web dell'Emittente, sono pertanto accessibili soltanto da soggetti che non siano residenti e/o domiciliati e che comunque attualmente non si trovino negli U.S.A., Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e della stessa Appendice e le informazioni in essi contenute richiedano l'approvazione delle competenti Autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti locali; con il termine di persone residenti U.S.A. si fa riferimento a quanto definito nel Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act"), in mancanza di registrazione o di esenzione da registrazione in base al Securities Act. Alle persone residenti U.S.A. è preclusa ogni possibilità di accesso, memorizzazione, divulgazione e/o salvataggio temporanei e duraturi del Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e della stessa Appendice e le informazioni in essi contenute e di ogni altra informazione contenuta nei citati documenti ed anche nell'apposita sezione del sito web dell'Emittente.

Per poter accedere all'investimento, ricevere il presente Documento Informativo cui l'Appendice si riferisce, e la stessa Appendice e le informazioni in essi contenute e accedere alla corrispondente sezione del sito web dell'Emittente, nonché alle informazioni ivi contenute, l'investitore deve preventivamente dichiarare, sotto la sua piena responsabilità, di avere letto la presente avvertenza e confermare di non essere residente e/o domiciliato né di essere negli Stati Uniti d'America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una "U.S. Person" come definita nel Securities Act.

